

**REGOLAMENTO SUI CRITERI APPLICATIVI
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 28/09/2000

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento si propone come strumento di sperimentazione per disciplinare l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità e in ottemperanza alla Legge che ne prevede l'applicazione a quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti e individuati con specifico provvedimento.

L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge, inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente Locale.

Articolo 3

Criteri per la determinazione della situazione economica.

La valutazione della situazione economica, di chi richiede la prestazione, è determinata considerando il nucleo familiare, definito in ragione delle diverse tipologie di servizio e viene definita contestualmente all'adozione del provvedimento sopra citato, tenuto di massima conto che:

- per i **servizi all'infanzia e scolastici** il riferimento è la genitorialità per cui viene considerato il nucleo familiare composto da:
 - i genitori coniugati o non coniugati, residenti nello stesso luogo o in luoghi diversi e i figli fiscalmente a carico;
 - genitori congiuntamente affidatari ed i figli fiscalmente a carico;
 - il genitore divorziato o legalmente separato affidatario e i figli fiscalmente a carico;
 - il genitore solo, vedovo/vedova o con figlio non riconosciuto dall'altro genitore e i figli fiscalmente a carico;
 - le persone che esercitano la potestà genitoriale sul bambino in luogo dei genitori ed i figli fiscalmente a carico;
- per i **servizi territoriali e semiresidenziali per anziani** il nucleo familiare di riferimento è composto dall'utente e dal coniuge/convivente;
- per i **servizi residenziali agli anziani** il nucleo familiare di riferimento è composto dall'utente, fermo restando laddove necessario il coinvolgimento dei soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- Per altri servizi il nucleo familiare di riferimento potrà conformarsi ai criteri sopra individuati, così come considerare il nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 come espresso nel DPR 223/89: "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune" e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. In casi di separazione di fatto o di solo riconoscimento di paternità senza convivenza, nel nucleo anagrafico di riferimento verranno compresi entrambi i genitori, pertanto la situazione

economica sarà determinata conseguentemente; questi e/o altri criteri andranno comunque esplicitati negli appositi provvedimenti di adozione.

Articolo 4 **Determinazione della situazione economica**

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E) del nucleo familiare si ottiene combinando il reddito e il patrimonio immobiliare e mobiliare.

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) viene seguentemente ottenuta rapportando il valore dell'I.S.E. come determinato ai sensi del comma 1 con riferimento alla scala di equivalenza definita dalla normativa e sotto riportata:

1 componente	1,00
2 componenti	1,57
3 componenti	2,04
4 componenti	2,46
5 componenti	2,85

I parametri sopra indicati vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente
- maggiorazione di 0,20 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori o di un solo genitore
- maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art.3 comma 3 Legge 5.02.1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66% o equivalente
- maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa

Articolo 5 **Definizione di reddito**

Il reddito del nucleo è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata o in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali;
- b) i proventi da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile ai fini IRAP;
- c) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il reddito finanziario medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare.

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla predetta somma si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, per un ammontare massimo di Lire 10.000.000.=. Il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Articolo 6 **Definizione di patrimonio**

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla combinazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare:

- il **patrimonio immobiliare** è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta della prestazione agevolata, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'eventuale debito residuo per mutui contratti per l'acquisto degli immobili medesimi, fino a concorrenza del suo valore.. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Lire 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.
- Il **patrimonio mobiliare** è costituito da depositi bancari, postali ed equivalenti, titoli di Stato, valore di quote di partecipazione azionarie, patrimonio affidato a società d'investimento o di risparmio, e tutte le componenti indicate dall'art. 3, comma 2, del DPCM del 7 maggio 1999 n.221. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione e va approssimato alla decina di milioni inferiore. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a Lire 30.000.000

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore come sopra determinato.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda

Il richiedente la prestazione deve presentare domanda agli uffici competenti , corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dalla Legge 04/01/1968 n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, compilando il modulo approvato con apposito Decreto, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISE avviene nel rispetto della normativa in vigore.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune.

Articolo 8

Assistenza alla compilazione

Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande.

Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E. nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (CAAF, ordini professionali, associazioni, ecc..) per l'assistenza alla compilazione medesima, comunque senza oneri per gli utenti.

Articolo 9 **Attestazione ISEE**

Effettuata l'istruttoria della domande presentate, il Comune rilascia un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'I.S.E.E. L'attestazione I.S.E.E. rilasciata ha validità annuale.

Tale attestazione, munita della dichiarazione, potrà essere utilizzata nel periodo di validità da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Durante il periodo di validità dell'attestazione I.S.E.E. è lasciata facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E.

La decorrenza degli effetti delle nuove dichiarazioni in relazione alla prestazioni da erogare viene disciplinata nei singoli Regolamenti comunali sui servizi.

Qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica ad altro Ente e i dati siano disponibili presso la Banca dati dell'INPS il Comune richiede all'Istituto l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e tutti i dati analitici necessari per l'istruttoria.

Articolo 10 **Controlli**

Per le dichiarazioni I.S.E.E. vengono adottate le modalità di controllo previste nel Regolamento in materia.

Il Comune attiverà Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli e si avvarrà altresì delle eventuali segnalazioni trasmesse dall'INPS.

Per le funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Articolo 12 **Modalità applicativa**

Per i servizi dove sono previste le soglie I.S.E.E., sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie, nonché la loro misura, sono determinate all'interno degli appositi atti di adozione delle tariffe.

Articolo 13 **Vigenza del regolamento**

Il Presente Regolamento ha carattere di sperimentality e verrà applicato con gradualità tramite appositi atti.